

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2018-153 del 11/01/2018
Oggetto	DPR 59 - 2013 - SOCIETA' AGRICOLA MAZZONI S.S. CON STABILIMENTO NEL COMUNE DI VOGHIERA - MODIFICA SOSTANZIALE DELL'ATTIVITA' DI ESSICAZIONE AGLIO
Proposta	n. PDET-AMB-2018-111 del 09/01/2018
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara
Dirigente adottante	PAOLA MAGRI

Questo giorno undici GENNAIO 2018 presso la sede di Corso Isonzo 105/a - 44121 Ferrara, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara, PAOLA MAGRI, determina quanto segue.

Sinadoc. 20815/2017/AS/TC

OGGETTO: D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59 - Società Agricola Mazzoni S.S. con sede legale nel Comune di Tresigallo, località Final di Rero, via del Mare n. 4 e stabilimento nel Comune di Voghiera, via B. Ricasoli - Autorizzazione Unica Ambientale per la modifica sostanziale dell'attività di essiccazione aglio, autorizzata con atto A.U.A. n. 6424 del 06.11.2015.

LA RESPONSABILE

- Vista la domanda in data 12.06.2017, trasmessa dal S.U.A.P. del Comune di Voghiera ed assunta al P.G. di ARPAE il 06.07.2017 con il n. 7847, presentata al S.U.A.P. di Voghiera prot. n. 4417 del 12.06.2017 ed integrata in data 27.06.2017, dalla Società Agricola Mazzoni S.S., nella persona di Mazzoni Mario in qualità di Legale Rappresentante, con sede legale nel Comune di Tresigallo, località Final di Rero, via del Mare n. 4 e stabilimento nel Comune di Voghiera, via B. Ricasoli, per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale, per la modifica sostanziale dell'attività di essiccazione aglio, autorizzata con atto A.U.A. n. 6424 del 06.11.2015, ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59;
- Preso atto che il Procedimento è stato avviato in data 04.07.2017;
- Considerato che la suddetta istanza viene richiesta dalla Società Agricola Mazzoni S.S. per la modifica sostanziale dell'attività, ai sensi dell'art. 6 comma 2 del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59, che comporta la modifica della matrice ambientale Impatto acustico autorizzata con l'A.U.A. su citata;
- Visto il D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59, "Regolamento recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n° 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n° 35", e in particolare l'art. 4 prevede che il termine massimo per la conclusione del procedimento unico non può essere superiore a 90 giorni;
- Visto l'articolo 2, comma 1, lettera b, del D.P.R. N. 59/2013 che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale, che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 7 del decreto

del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n° 160, ovvero nella determinazione motivata di cui all'articolo 14-ter, comma 6-bis, della legge 7 agosto 1990, n° 241;

- Vista la Legge 7 aprile 2014, n. 56. “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle Province sulle Unioni e fusioni di Comuni”;
- Vista la Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13 “Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni”;
- Vista la Deliberazione di G.R. n. 2173 del 21.12.2015 “Approvazione dell’assetto organizzativo generale dell’Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia-Romagna (Arpae);
- Vista la Deliberazione di G.R. n. 2230 del 28.12.2015 “Misure organizzative e procedurali per l’attuazione della L.R. n.13 del 2015 e acquisizione delle risultanze istruttorie delle Unità Tecniche di Missione (UTM), decorrenza delle funzioni oggetto di riordino, Conclusione del processo di riallocazione del personale delle Province e della Città Metropolitana;
- Viste le Deliberazioni del Direttore Generale di ARPA n. 87/2015 e n. 96/2015 di approvazione, rispettivamente, dell’assetto organizzativo generale ed analitico dell’ Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia-Romagna (Arpae) e del documento manuale organizzativo di Arpae;
- Visti
 - il Dlgs 152/2006 e s.m.i.;
 - la L.R. n. 3/99, e s.m.i.;
 - la L.R. n. 5/06;
 - la L.R. 21/2012;
 - la L. 447/95
 - la Delibera di G. R. n. 1053 del 09.06.2003 e successive integrazioni e rettifiche;
 - la delibera del Comitato Interministeriale del 04.02.1977 e successive modifiche e integrazioni;
 - la Delibera di G. R. n. 286 del 14.02.2005 riguardante “Direttiva concernente la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne”;

la Delibera di G. R. n. 1860 del 18.12.2006 riguardante le “Linee Guida di indirizzo per la gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della Deliberazione G.R. n. 286 del 14.02.2005”;

- Preso atto che fino alla data di rilascio del presente atto, per lo stabilimento in oggetto, è regolarmente in vigore l'Autorizzazione Unica Ambientale, atto A.U.A. n. 6424 del 06.11.2015, rilasciato dalla Provincia di Ferrara:

Preso atto che le modifiche richieste nella suddetta istanza consistono:

- nella realizzazione di un nuovo capannone da utilizzare come essiccatoio per aglio;
- nella modifica delle torri di essiccazione esistenti;
- nell'installazione sotto nel nuovo capannone di ulteriori 22 torri di essiccazione funzionanti a gpl;
- nella modifica dell'impianto di distribuzione del gas gpl;

- Visto il Parere tecnico per la valutazione di impatto acustico di ArpaE S.T., trasmesso con nota S.U.A.P. datata 18.12.2017;

- Vista la nota del SUAP del Comune di Voghiera datata 18.12.2017 (assunta al PG di ArpaE n. 14203 del 19.12.2017), con la quale si prende atto del parere di ArpaE riguardante la matrice impatto acustico e si allega il Parere del Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara prot. n. 11545 del 31.07.2017 per lo scarico indiretto nel canale All.te Bagno delle acque meteoriche derivanti dalla realizzazione del nuovo fabbricato agricolo;

- Vista la documentazione integrativa, richiesta da ArpaE in data 09.08.2017 e presentata dalla Società Agricola Mazzoni S.S. al S.U.A.P. di Voghiera in data 16.10.2017, poi trasmessa ad ArpaE con nota datata 03.11.2017 (assunta al PG di ArpaE n. 12480 del 06.11.2017);

- dato atto che il procedimento per l'adozione del presente provvedimento non si è concluso nei termini per la conclusione di tale procedimento;

- Ritenuto, sulla base dell'istruttoria agli atti conformemente alle disposizioni di cui al DPR 59/13, di dover adottare l'Autorizzazione Unica Ambientale;
- Dato atto che in applicazione delle norme sopra richiamate, ai sensi della Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13, con il trasferimento alla nuova Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) delle competenze in materia ambientale dei Settori Ambiente delle Province e della Città Metropolitana di Bologna, dal 1° gennaio 2016 è divenuta operativa la riunificazione in Arpae delle funzioni istruttorie ed autorizzatorie in materia ambientale ed energetica, disposta dalla L.R. 30 luglio 2015 n. 13;
- Dato atto che con il presente provvedimento, viene sostituito, dalla data di rilascio, il titolo abilitativo in materia ambientale sopra citato;
- Preso atto che, con contratto in data 30.12.2015, sottoscritto dal Direttore Generale di Arpae, ai sensi della L.R. n. 13/2015, è stato conferito all'Ing Paola Magri incarico dirigenziale di Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni Arpae di Ferrara, con decorrenza 01.01.2016, in attuazione della DDG n. 99/2015 avente ad oggetto "Direzione Generale. Conferimento degli incarichi dirigenziali, degli incarichi di posizione organizzativa e delle Specifiche Responsabilità al personale trasferito dalla Città Metropolitana e dalle Province ad Arpae, a seguito del riordino funzionale di cui alla L.R. n. 13/2015";
- Dato atto che responsabile del presente procedimento amministrativo, per l'adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale di cui al D.P.R. 59/13, è il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni Arpae di Ferrara;

A D O T T A

l'Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59, da rilasciare da parte del S.U.A.P. del Comune di Voghiera alla Società Agricola Mazzoni S.S., nella persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale nel Comune di Tresigallo, località Final di Rero, via del Mare n. 4 e stabilimento nel Comune di Voghiera, via B. Ricasoli, codice fiscale e P.IVA 01128910385 per la modificata dell'attività di essiccazione aglio autorizzata con A.U.A. n. 6424 del 06.11.2015.

1) Il presente atto comprende il seguente titolo abilitativo ambientale:

Settore ambientale interessato	Titolo Ambientale	Ente Competente
<i>Rumore</i>	Nulla osta di impatto acustico di cui alla Legge 447/95 nelle more previste dal DPR 227/11	Comune

2) Per l'esercizio dell'attività il gestore dovrà rispettare le seguenti indicazioni e prescrizioni:

A) IMPATTO ACUSTICO

1. Devono essere realizzate tutte le opere previste e valutate per il rilascio del presente atto.
2. La barriera di paglia non dovrà essere rimossa o ridotta nelle dimensioni di lunghezza ed altezza, inoltre dovrà essere ancorata saldamente con un sistema di ancoraggio fisso.
3. L'introduzione di macchinari od impianti rumorosi (esclusa la sostituzione di macchine esistenti con altre meno rumorose) o variazioni dell'attuale organizzazione dell'attività, dovrà comportare la revisione della valutazione d'impatto acustico.

4. Per le fasi di entrata/uscita degli automezzi, si dovranno adottare tutti gli accorgimenti utili al contenimento delle emissioni anche tramite idonea organizzazione dell'attività.
5. Il comando della velocità dei ventilatori di essiccazione deve avvenire esclusivamente a comando manuale, senza alcun tipo di sistema automatico (temporizzazione o igrometrico), come da dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del 13.10.2017 a firma del legale rappresentante, trasmessa al Comune di Voghiera il 16.10.2017 e registrata con prot. n. 7668/2017.
6. Al termine della realizzazione delle opere incluse nella valutazione di tipo previsionale (barriere, modifiche sulle sorgenti ecc.) si dovrà trasmettere al Comune di Voghiera ed ad ArpaE Ferrara una relazione contenente le caratteristiche acustiche dei materiali utilizzati nel progetto di abbattimento del rumore, una campagna di misure atte a verificare l'efficacia delle medesime, e di misure al confine ed ai ricettori atte a verificare il rispetto dei limiti normativi.
7. Qualora si evidenzi che la ditta produca una rumorosità tale da superare i limiti imposti dalla normativa, si chiede di fornire quanto previsto dall'art. 1 punto 6 lettera g della D.G.R. 14.04.2004 n. 673.

Il presente provvedimento sostituisce, dalla data di rilascio da parte del S.U.A.P. del Comune di Voghiera, l'A.U.A. n. 6424 del 06.11.2015, adottata dalla Provincia di Ferrara.

Da parte del Gestore dovrà essere preventivamente inoltrata all'ARPAE formale **domanda** per ogni variazione degli impianti o del ciclo produttivo che comporti la modifica del contenuto del presente atto,

secondo quanto previsto dall'art. 6 del DPR 59/2013, e dovrà essere **comunicata** tempestivamente ogni modifica intervenuta nell'assetto proprietario e nella struttura d'impresa.

Per il **rinnovo** della presente autorizzazione almeno sei mesi prima della scadenza il gestore deve inviare al S.U.A.P. del Comune di Voghiera una domanda in formato digitale, conformemente all'articolo 5 comma 1 e comma 2 del DPR 59/2013.

La presente autorizzazione ha validità **di 15 anni** dalla data di rilascio del presente atto, da parte del S.U.A.P. del Comune di Voghiera.

Sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

Sono fatti salvi specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli artt. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 Luglio 1934 n. 1265.

L'efficacia della presente autorizzazione decorre dalla data del rilascio alla ditta interessata da parte dello S.U.A.P. del Comune di Voghiera e da tale data decorrono i termini per le prescrizioni indicati nel presente atto.

Il presente atto, firmato digitalmente, è trasmesso al S.U.A.P. del Comune di Voghiera, che provvede al suo rilascio al richiedente e alla trasmissione in copia al Comune di Voghiera ed alla Provincia di Ferrara.

SONO FATTE SALVE LE COMPETENZE IN MATERIA DI CONTROLLO, LA POTESTA' SANZIONATORIA E LE SANZIONI PREVISTE DALLA NORMATIVA DI SETTORE, IN CAPO AGLI ENTI COMPETENTI COME RIPORTATO NELLA TABELLA DI CUI AL PUNTO 1 DEL PRESENTE ATTO.

Ai sensi dell'art. 3 u.c. della L. 241/90, il soggetto destinatario del presente atto, può ricorrere nei modi di legge contro l'atto stesso, alternativamente al TAR dell'Emilia-Romagna o al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 ed entro 120 gg. dal ricevimento da parte della Ditta della presente Autorizzazione Unica Ambientale rilasciata dal S.U.A.P. del Comune di Voghiera.

firmato digitalmente
La Responsabile della Struttura
Ing. Paola Magri

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.